

COMUNE DI CONFIENZA

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 27/09/2023

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e norme di riferimento

Articolo 2 - Principi generali

Articolo 3 - Finalità, definizioni e coordinamento per l'accesso diretto ai sistemi da parte di Forze di Polizia

Articolo 4 - Ambito di applicazione

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Articolo 6 - Titolare del trattamento

Articolo 7 - Responsabile e Incaricati

Articolo 8 - Modalità di raccolta dei dati personali

Articolo 9 - Obblighi degli operatori e modalità di ripresa

Articolo 10 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Articolo 11 - Informazione

Articolo 12 - Diritti degli interessati

Articolo 13 - Sicurezza dei dati

Articolo 14 - Videosorveglianza veicolare, mobile, personale e varchi di videoripresa

Articolo 15 - Deposito dei rifiuti

Articolo 16 - Cessazione del trattamento dei dati

Articolo 17 - Partenariato pubblico-privato

Articolo 18 - Rinvio

Articolo 19 - Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto e norme di riferimento

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina del trattamento di dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Confienza e collegati alla sala di controllo del Comune e alle sale operative delle Forze di Polizia connesse.
2. Esso determina le modalità di funzionamento del sistema tenendo conto della vigente legislazione tempo per tempo. Le basi giuridiche su cui verte fanno principalmente riferimento a: Reg. UE n. 2016/679; Reg. UE n. 2016/680; Legge n. 300/1970 e ss.mm.ii.; D.LGS n.196/2003 e ss.mm.ii.; D.LGS n.81/2008; D.L. n.14/2017 conv. Legge n. 48/2017; D.LGS n. 51/2018; D.LGS 101/2018; DPR n.15/2018; Linee Guida EDPB n. 3/2019; Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010.

Articolo 2

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina in particolare:
 - a) gli impianti di videosorveglianza fissi e/o mobili, anche destinati alla lettura di targhe veicolari mediante appositi sistemi di proprietà o comunque gestiti dal Comune di Confienza;
 - b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) gli adempimenti, le misure di garanzia e tutela per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di cui ai precedenti punti;
 - d) l'impiego degli impianti di fotosorveglianza (cd fototrappole) o videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale come individuate dal Corpo di Polizia Locale, oppure montati su veicoli di servizio, su areomobili APR (droni), ovvero anche indossati dagli stessi operatori ed utilizzabili per le finalità normate dal presente Regolamento.
2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali. E' necessario che il trattamento dei dati personali venga effettuato previa informativa alle persone che stiano per accedere all'area videosorvegliata. A tale scopo la comunicazione deve avvenire mediante l'utilizzo d'idonea segnaletica.
3. Il numero e i siti ove sono ubicati gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Confienza sono specificati nell'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
4. Il Sistema di videosorveglianza del Comune di Confienza è integrato con apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, installate su varchi disposti lungo la rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente Regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto consentono l'acquisizione dei fotogrammi e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe dei veicoli.
5. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada, inconsiderazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente Regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento del 8 aprile 2010, al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

Articolo 3

Finalità, definizioni e coordinamento per l'accesso diretto ai sistemi da parte di Forze di Polizia

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante

l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio comunale - gestito dal Comune di Confienza, collegato alla centrale operativa e a quelle di altre Forze di Polizia dello Stato - si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. Il sistema informativo è configurato per ridurre al minimo l'utilizzo dei dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
3. Presso la centrale operativa del Comune di Confienza e delle centrali operative delle Forze di Polizia collegate, sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
4. L'accesso al sistema di videosorveglianza integrata con le Forze di Polizia implica la fattiva condivisione delle immagini a richiesta delle forze di Polizia interessate.
5. L'accesso al sistema di videosorveglianza, ivi compresa la visione delle immagini in diretta, deve avvenire solo a seguito dell'adozione di misure in grado di individuare, mediante username e password personali (ovvero altri sistemi eventualmente più performanti), il soggetto che stia eseguendo l'accesso, la visione, il trattamento o lo scarico dei dati.
6. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b. per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c. per "dato personale", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. per "Titolare", l'Ente Comune di Confienza, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e. per "Responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f. per "Incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile debitamente formate;
 - g. per "Interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j. per "dato anonimo", il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
7. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Articolo 4

Ambito di applicazione

1. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
 - a. liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
 - b. proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
 - c. finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
 - d. necessità, con esclusione tassativa di uso superfluo della videosorveglianza.

Articolo 5

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale, Legge 7 marzo 1986, n. 65; dalla Legge Regionale 01 aprile 2015, n. 6, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti. In particolare, le finalità previste dalle norme sopra citate sono così riassunte:
 - a. protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana; ordine e sicurezza pubblica; prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati; razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti ad accrescere la sicurezza dei cittadini;
 - b. prevenire atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
 - c. identificazione, in tempo reale, di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento da parte degli organi di Polizia Stradale;
 - d. rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
 - e. rilevazione di infrazioni in materia ambientale nel quadro di quanto previsto dalla legge;
 - f. acquisizione di fonti di prova in caso di illeciti penali.
 - g. acquisizione degli elementi necessari per l'accertamento di violazioni amministrative, di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 198, n. 689;
 - h. acquisizione degli elementi utili alla ricostruzione di sinistri stradali, con ciò comunque escludendo la possibilità di accertamento di infrazioni al Codice della Strada se non espressamente previsto dalla Legge;
 - i. acquisizione degli elementi utili alla formazione di prove per la costituzione in causa in sede civile, penale o amministrativa;
 - j. acquisizione di elementi funzionali alle esigenze di cui al Reg. UE n. 680/2016 e conseguentemente disciplina nazionale di cui al D.Lgs n.51/2018, D.Lgs n.101/2018 e DPR n.15/2018.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
4. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Confienza e collegati alla Centrale Operativa della Polizia Locale, nonché attraverso i sistemi di videosorveglianza mobile o di lettura targhe, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale come previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal GDPR. Parimenti, eventuali condivisioni con centrali operative di Forze di Polizia dovranno svolgersi con le medesime modalità.

Articolo 6

Titolare del trattamento

1. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Confienza, con sede in Confienza Corso V.Emanuele n. 24, P.Iva 00488410148 - C.F. 83000950184.
2. Il Titolare del Trattamento:
 - a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b. effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, ove necessario;
 - c. nomina i Responsabili della gestione tecnica degli impianti ed i Responsabili esterni del Trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d. detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del Trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
 - e. vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite.

Articolo 7

Responsabile e Incaricati

1. Il Comandante **della Polizia Locale** o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliata in ragione delle funzioni svolte in Confienza, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e le disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni e istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati ~~per iscritto~~, in sede di designazione.
5. Il Responsabile designa gli Incaricati, conferendo loro incarico ~~per iscritto~~ contenente particolari mansioni ad essi attribuite, quali:
 - **visione dei dati**
 - **scarico dei dati**
 - **archiviazione dei dati**
 - **cancellazione dei dati**
 - **comunicazione dei dati**
 - **diffusione dei dati**
6. Gli Incaricati al trattamento devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare o dal Responsabile.

Articolo 8

Modalità di raccolta dei dati personali

1. Dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 6;
 - e. trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4

comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, sia fisse che mobili, installate in corrispondenza di strade, intersezioni, piazze, parchi e immobili pubblici secondo le necessità di controllo che via via si rappresenteranno.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2) consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
5. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale e il data center del Comune di Confienza. In entrambe le sedi vengono registrate le immagini delle videocamere su appositi server dedicati, posizionati in stanze protette, accessibili solo al personale autorizzato. I segnali video delle unità di ripresa mobili debbono essere raccolti e trattati con modalità che forniscano adeguate garanzie di protezione e riservatezza.
6. Il termine massimo di durata della conservazione dei dati derivanti dalle attività di videosorveglianza finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, è limitato ai sette giorni successivi alla registrazione, fatte salve documentate esigenze di ulteriore conservazione. In ogni caso, la conservazione del dato registrato per oltre sette giorni, quando ciò non avvenga per specifica richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria, dovrà essere svolta previa valutazione di impatto sullo specifico trattamento, giusto disposto di cui all'art. 35 e ss. del GDPR.
7. I sistemi sono configurati in modo da attivare l'integrale cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati delle informazioni, allo scadere del termine previsto dal precedente comma 6.

Articolo 9

Obblighi degli operatori e modalità di ripresa

1. I sistemi disciplinati dal presente regolamento devono consentire esclusivamente il monitoraggio delle aree pubbliche. Non è ammessa attività di videosorveglianza nelle proprietà private.
2. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere strettamente limitato a casi di documentata necessità.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, le immagini possono essere riesaminate, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Confienza rende noto agli interessati, il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno degli edifici comunali, tramite il posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR e al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 08/04/2010.

Articolo 10

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'Incaricato o il Responsabile provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7), l'incaricato procederà all'estrapolazione delle stesse su supporti digitali.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Nel caso in cui gli organi di Polizia nazionale o Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono

farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile.

Articolo 11

Informazione

1. Il Comune di Confienza in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, e/o sulle principali direttrici di accesso al territorio comunale.
2. Il supporto con l'informativa dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando eventualmente attivo in orario notturno; potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
3. Il Comune di Confienza nella persona del Responsabile, si obbliga ad adempiere agli obblighi informativi previsti dal Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010, mediante pubblicazioni sul sito internet istituzionale e/o manifesti o mezzi di diffusione locale.
4. La segnalazione informativa di cui ai commi precedenti dovrà essere conforme a quanto stabilito dalle Linee Guida EDPB n.03/2019. Le segnalazioni non conformi, già eventualmente collocate sul territorio, dovranno essere sostituite entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento.
5. In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 12

Diritti degli interessati

1. In relazione al trattamento dei dati personali il Responsabile, si obbliga ad adempiere a quanto previsto dal punto 3.5 del Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010.
2. In relazione al trattamento dei dati personali effettuato tramite il sistema di videosorveglianza comunale, l'interessato, secondo le disposizioni del GDPR, dietro presentazione di apposita istanza, ha facoltà di esercitare i diritti individuati nel Reg. UE. n.679/2016 in tema di accesso ed informazione circa i propri dati personali, rettifica, limitazione e oblio, quando ciò non si ponga in contrasto con le motivazioni del trattamento del dato medesimo. Al fine di esercitare tali facoltà può essere richiesto al soggetto istante, il pagamento delle spese in misura non superiore a quelle effettivamente sostenute.
3. In caso di riscontro negativo all'istanza dell'esercizio delle facoltà di cui al Reg. UE n.679/2016, il soggetto interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di esercizio della tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 13

Sicurezza dei dati

1. Alla sala server del Comando della Polizia Locale e al data center del Comune di Confienza, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre al Titolare e al Responsabile
 - a. solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente formato sull'utilizzo dell'impianto e incaricato per iscritto dal Responsabile;
 - b. il personale dipendente del comune di Confienza identificato come Amministratore;
 - c. il personale tecnico esterno dell'azienda che interviene in caso di manutenzione del sistema;
2. La sala di controllo è ubicata in Corso V.Emanuele n. 24 e non è accessibile al pubblico.
3. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza, ancorché mobile o di lettura targhe, dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità

della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
 - a. in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b. deve essere attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, e di effettuare operazioni di cancellazione o duplicazione dei dati;
 - c. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche e/o organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - d. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele. In particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - e. qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
 - f. la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per l'eventuale trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
5. A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il Titolare o il Responsabile debbano designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
6. Si dovranno individuare altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini da coloro che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
7. L'accesso agli impianti fissi di videosorveglianza avviene attraverso sistemi informatici allocati presso la Centrale Operativa della Polizia Locale di Confienza ovvero altri locali all'uopo individuati dal Responsabile del Trattamento.

Articolo 14

Videosorveglianza veicolare, mobile, personale e varchi di videoripresa

1. I veicoli della Polizia Locale possono essere equipaggiati con sistemi mobili di videoregistrazione (cd. dash cam), in dotazione al Corpo di Polizia Locale.
2. L'utilizzo di detti sistemi deve avvenire per l'intera durata del servizio, fermo restando che le eventuali immagini acquisite ed inerenti il lavoro del personale non potranno essere utilizzate ai fini disciplinari.
3. Le riprese potranno essere orientate dal personale in servizio, con specifico riguardo a situazioni contingenti.
4. I dati registrati potranno essere scaricati esclusivamente per le finalità di cui al presente regolamento, avuto riguardo all'art.13 della Legge n.689/1981 e degli artt. 189, 234 e 354 del Codice di Procedura Penale. Dell'avvenuto discarico dovrà essere redatto verbale.
5. I dati non scaricati verranno quindi trattati con le modalità di cui al presente regolamento, in tema di sovrascrittura automatica.
6. Il personale della Polizia Locale può essere dotato, con fornitura personale o di reparto, di sistemi mobili

di videoripresa (cd. body cam). L'uso di detti sistemi potrà avvenire solo ed esclusivamente quando, alla diretta percezione dell'operatore, si renda necessario immortalare o riprendere uno stato dei luoghi ovvero delle persone, compatibilmente con le prescrizioni di cui all'art.13 della Legge n.689/81 e di cui agli artt.189, 234 e 354 del Codice di Procedura Penale. In particolare l'utilizzo della body cam dovrà avvenire nell'ambito del servizio di Polizia Locale esclusivamente:

- a. per poter svolgere in condizioni di maggiore tutela il proprio operato anche al fine di meglio dimostrare i reati perpetrati sul territorio e direttamente riscontrati, che suppongano stiano per verificarsi alla sua presenza, ovvero di cui sia incaricato di indagare;
 - b. per poter acquisire elementi utili ed indispensabili ai fini della ricostruzione di eventi che determinino violazioni di carattere amministrativo, ai sensi dell'art.13 della Legge 24 novembre 1981 n.689.
7. L'utilizzo della body cam da parte di un Agente di Polizia Giudiziaria deve essere debitamente autorizzato dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Quest'ultimo, terminata l'attività per cui si è resa necessaria la registrazione, valuta l'effettiva opportunità ai fini del procedimento, della conservazione delle riprese, disponendone se del caso la cancellazione.
 8. Dell'acquisizione delle immagini dovrà essere redatto verbale.
 9. Il verificarsi degli eventi di cui sopra può comportare la ripresa in video dei lavoratori coinvolti. Le immagini acquisite non potranno essere utilizzate per il controllo dei dipendenti, fatta salva la commissione di reati perseguibili d'Ufficio da parte dei medesimi.
 10. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, sarà in ogni caso conforme all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Per quanto concerne i sistemi di ripresa mobili veicolari, l'impiego dovrà essere comunque disciplinato da accordo con le OO.SS.

Articolo 15

Deposito dei rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza fissi e/o mobili, ancorché temporaneamente occultati, risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree segnalate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo tradizionali.
2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure, nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia di deposito dei rifiuti nei cassonetti di raccolta e sul territorio comunale la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689).

Articolo 16

Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a. distrutti;
- b. ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato nei termini previsti dalla legge.

Articolo 17

Partenariato pubblico - privato

1. Il Comune di Confienza promuove ed attua, per la parte di competenza, il coinvolgimento di privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque sulle vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento.
2. I privati interessati sottopongono alla Polizia Locale la propria richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione

a collocare impianto di videosorveglianza che riprende la pubblica via o il pubblico passaggio. Il Responsabile del Trattamento come individuato dal presente Regolamento, a seguito di idonea attività istruttoria, se sussistono le condizioni, autorizza quanto richiesto anche emanando le prescrizioni ritenute più opportune.

3. I privati assumono su di sé ogni onere per:
 - a) acquistare le attrezzature, renderle e mantenerle operative per tutta la durata del periodo autorizzato;
 - b) consentire a proprie spese ed in qualsiasi momento l'accesso, il trattamento e lo scarico dei dati, in via esclusiva relativamente alle riprese sulla pubblica via, alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia che siano state abilitate.
4. Gli impianti privati, autorizzati ai sensi del precedente comma 2, non possono essere accessibili a soggetti diversi da quelli individuati al comma 3 lett. b del presente articolo.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha validità triennale e si intende tacitamente rinnovata. Essa può venire revocata in qualunque momento con atto motivato.

Articolo 18

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed alle prescrizioni riportate nel Provvedimento in materia di videosorveglianza, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali con propria deliberazione del 8 aprile 2010.
2. Sono fatte salve ulteriori disposizioni vigenti in materia e successivi provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.
3. Si richiama altresì il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 aprile 2009, n. 38, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7.

Articolo 19

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio Informatico e depositato presso la Segreteria Comunale per la libera visione del pubblico.
2. Entra in vigore dalla data di pubblicazione.

AREE	DESCRIZIONE
POSTAZIONE 1	CORSO GRAMSCI (INTERNO CIMITERO)
POSTAZIONE 2	CORSO GRAMSCI (INTERNO CIMITERO)
POSTAZIONE 3	CORSO GRAMSCI (PIAZZALE)
POSTAZIONE 4	CORSO GRAMSCI
POSTAZIONE 5	VIA SCUOLE
POSTAZIONE 6	VIA SCUOLE (INTERNO CORTILE)
POSTAZIONE 7	VIA SOLFERINO
POSTAZIONE 8	VIA ROSASCO (PESO PUBBLICO – VIA VIGNONE)
POSTAZIONE 9	VIA ROSASCO (PESO PUBBLICO – VIA ROBBIO)
POSTAZIONE 10	VIA ROSASCO (PARCHETTO)
POSTAZIONE 11	VIA VIGNONE
POSTAZIONE 12	PARCO GIOCHI (INTERNO)
POSTAZIONE 13	PARCO GIOCHI (ENTRATA)
POSTAZIONE 14	VIA VIGNALE II°
POSTAZIONE 15	CORSO V.EMANUELE
POSTAZIONE 16	PIAZZA CAVOUR
POSTAZIONE 17	PIAZZA REPUBBLICA
POSTAZIONE 18	VIA ROMA (PERIFERIA)
POSTAZIONE 19	VIA ROMA (CENTRO)

POSTAZIONE 20	VIA IOSTI
POSTAZIONE 21	VIA ROBBIO
POSTAZIONE 22	VIA CASALINO